



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 694

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 5 novembre 2012

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	Pag.	3
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	7
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	9
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	16
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 74)</i>	»	20
<i>Plenaria</i>	»	20

ERRATA CORRIGE	Pag.	23

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Lunedì 5 novembre 2012

Plenaria

448^a Seduta

Presidenza del Presidente
BENEDETTI VALENTINI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(3520) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

(961) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *RUTELLI e ZANDA.* – *Modifica dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di inclusione del turismo tra le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni*

(2309) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *BALDASSARRI e COMPAGNA.* – *Modifiche agli articoli 117 e 118 della Costituzione, a tutela del carattere unitario dell'ordinamento*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre e rinviato nella seduta del 31 ottobre.

Continua la discussione generale.

Il senatore SARO (*PdL*) sottolinea l'importanza dell'autonomia speciale riconosciuta ad alcune Regioni, anche per lo sviluppo economico di quei territori. Sebbene le ragioni storiche e politiche siano profondamente mutate, anche a seguito della progressiva integrazione europea, la proposta avanzata dal Governo con la presentazione del disegno di legge

n. 3520 a suo avviso è strumentale e ispirata a ragioni demagogiche. Insieme ad alcune misure adottate recentemente dallo stesso Governo, essa rischia di delegittimare tutto il sistema politico.

Inoltre, si assiste a un processo di accentramento delle decisioni, giustificato dalla contingente crisi finanziaria, che resta avulso, però, da un più ampio progetto istituzionale.

In particolare, la proposta revisione dell'articolo 116 della Costituzione, che prescinde da un negoziato per la modifica degli statuti speciali, mette in discussione uno degli elementi fondamentali del rapporto tra Stato e Regioni a statuto speciale, cioè la natura pattizia. Sulla base di quella disposizione, lo Stato potrebbe intervenire per l'attuazione delle norme e dei vincoli europei anche in deroga alle disposizioni contenute negli statuti. Semmai si dovrebbe procedere a una riflessione complessiva del ruolo delle Regioni a statuto speciale, sulla base della quale si potrà anche prevedere un regime omogeneo per tutte le Regioni e riconsiderare gli accordi sulla compartecipazione al gettito erariale.

Per quanto riguarda le modifiche in tema di potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario, mentre condivide il giudizio negativo sulla formulazione introdotta con la riforma del Titolo V, sottolinea comunque la necessità di fare salve le competenze legislative previste dagli statuti speciali.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Si procede, quindi, alla trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 31 ottobre e riferiti al disegno di legge n. 3520, adottato come testo base.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Pardi ha depositato un testo corretto dell'emendamento 2.77 (2.77 testo corretto), pubblicato in allegato.

Il senatore SANNA (PD) nota che la formulazione dell'articolo 1 potrebbe determinare dubbi interpretativi, vista la concorrenza di due fonti di rango costituzionale. Sebbene la Corte costituzionale abbia chiarito che non sussiste una specialità che esoneri dal contributo finanziario al conseguimento degli obiettivi economici, specie quelli stabiliti in sede europea, occorre realizzare quella coerenza con gli strumenti propri, in particolare attraverso una negoziazione bilaterale per la modifica degli statuti speciali, secondo quanto previsto anche all'articolo 27 della legge sull'attuazione del «federalismo fiscale» (n. 42 del 2009). Sottolinea pertanto l'opportunità di sopprimere l'articolo 1 (emendamento 1.3).

Dà conto quindi dell'emendamento 2.20, diretto a richiamare il principio di sussidiarietà, evitando che la revisione dell'articolo 117 della Costituzione con riguardo alle materie di competenza legislativa concorrente sia in contrasto con il principio di una allocazione di quelle competenze per quanto possibile la più vicina ai cittadini.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 2.85, che propone di sopprimere la proposta di revisione in base alla quale nelle materie non attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato o a quella concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato. Infatti, tale formulazione sarebbe pregiudizievole del rapporto su cui si fonda l'assetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni.

Infine, segnala gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.3 che limitano l'applicazione delle nuove disposizioni, per fare salve le forme di autonomia già attribuite dalla Costituzione e dai rispettivi statuti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il senatore PARDI (*IdV*) illustra le proposte di modifica avanzate dal suo Gruppo, dirette a mantenere nella legislazione concorrente alcune materie quali le grandi reti per la distribuzione dell'energia e l'ordinamento delle comunicazioni. Inoltre, l'emendamento 2.79 precisa che alla legislazione dello Stato, nelle materie di legislazione concorrente, spetta «la disciplina» dei profili generali funzionali all'unità giuridica ed economica della Repubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 3520**

Art. 2.

2.77 (testo corretto)

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: «alla quale spetta di disciplinare», con la seguente: «che disciplina».

BILANCIO (5^a)

Lunedì 5 novembre 2012

Plenaria**789^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*La seduta inizia alle ore 16,25.**IN SEDE CONSULTIVA***(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 ottobre scorso.

Il relatore PEGORER (*PD*) ricorda che restano da esaminare gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario valutare gli emendamenti 2.201 (testo 3), 2.205 (testo 2), 2.207 (testo 2), 3.200 (testo 2) e 4.300. Occorre, poi, valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 3.207, 3.208, 3.211, 3.215 e 3.216.

Il PRESIDENTE rileva che gli emendamenti 2.201 (testo 3), 2.205 (testo 2), 3.200 (testo 2) e 4.300 non presentano profili di criticità sul piano finanziario, mentre una valutazione ponderata della proposta 2.207 (testo 2) richiederebbe l'acquisizione di un'apposita relazione tecnica.

Per quanto concerne poi l'emendamento 3.200 (testo 2), fa presente che il tenore della proposta garantisce comunque una riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, con un risparmio di spesa ulteriore rispetto a quello incorporato nel decreto-legge sulla *spending review*, sebbene inferiore in rapporto al testo originario del disegno di legge in esame.

In merito poi agli emendamenti 3.207, 3.208, 3.211, 3.215 e 3.216, osserva come essi presentino un carattere finanziariamente oneroso.

Il relatore PEGORER (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.201 (testo 3), 2.205 (testo 2), 2.207 (testo 2), 3.200 (testo 2), 3.207, 3.208, 3.211, 3.215, 3.216 e 4.300 al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.207 (testo 2), 3.207, 3.208, 3.211, 3.215 e 3.216.

Sui restanti emendamenti esaminati, il parere è non ostativo».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Lunedì 5 novembre 2012

Plenaria**389^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MUSI (*PD*) introduce l'esame del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), presentato al Senato per la conversione il 19 ottobre 2012 e assegnato per l'esame in sede referente alla 10^a Commissione permanente.

Nell'ambito del provvedimento – dedicato a diverse tematiche quali infrastrutture e servizi digitali, creazione di imprese *start-up* innovative, strumenti per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, interventi di liberalizzazione in particolare in campo assicurativo sulla responsabilità civile auto – si segnalano una serie di disposizioni su materie di interesse della Commissione.

Anzitutto i commi 1 e 2 dell'articolo 24 recano novelle al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) resesi necessarie a seguito dell'emanazione del Regolamento n. 236 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e contratti derivati. Vengono pertanto individuate quali autorità competenti ai sensi dello stesso Regolamento, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca

d'Italia e la Consob, ripartendo tra loro le funzioni in base alle rispettive competenze. In particolare: la Consob viene individuata quale autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e *credit default swap* (CDS) su emittenti sovrani; la Banca d'Italia e la Consob – nell'ambito delle rispettive attribuzioni – sono individuate quali autorità competenti con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai CDS su emittenti sovrani; il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e di intervento in circostanze eccezionali; la Consob è altresì individuata quale autorità responsabile per la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri.

È altresì modificata la disciplina sanzionatoria, introducendo nel TUF un nuovo articolo relativo alle vendite allo scoperto e ai CDS.

I commi da 3 a 6 dell'articolo 24 autorizzano la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo .

La Sezione IX del provvedimento reca misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative. In tale ambito si segnala anzitutto l'articolo 27 secondo il quale, in caso di assegnazione, nell'ambito di un piano di incentivazione, di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari ad amministratori, dipendenti e collaboratori delle imprese *start-up* innovative e degli incubatori certificati, il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di tali strumenti finanziari o diritti non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti, sia a fini fiscali che contributivi. Possono fruire dell'agevolazione gli amministratori della *start-up* innovativa e dell'incubatore certificato, i lavoratori dipendenti di tali soggetti (anche a tempo determinato o *part-time*), nonché i collaboratori continuativi. Come condizione per poter fruire dell'agevolazione è tuttavia necessario che detti strumenti finanziari non siano riacquistati né dalla stessa *start-up* innovativa o dall'incubatore certificato né dalla società emittente né dai soggetti che direttamente controllano o sono controllati da tale *start-up* innovativa o incubatore certificato.

L'articolo 29 dispone che, per gli anni 2013, 2014 e 2015, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono fruire di una detrazione d'imposta pari al 19 per cento delle somme investite nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative (detrazione che sale al 25 per cento per le *start-up* a vocazione sociale o operanti in ambito energetico). Ai fini dell'agevolazione le somme possono essere investite sia direttamente sia per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in *start-up* innovative. Analogamente, si prevede che il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese *start-up* innovative non concorra alla formazione del reddito dei soggetti passivi IRES diversi da imprese *start-up* innovative; la suddetta deduzione sale al 27 per cento per le *start-up* a vocazione sociale o operanti in ambito energetico.

L'articolo 36, ai commi 1 e 2, consente ai confidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La disposizione si applica: ai confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia; ai confidi che si sono rafforzati patrimonialmente e organizzativamente a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2007 nonché di operazioni di fusione che verranno realizzate entro il 31 dicembre 2013.

L'articolo 36 al comma 3 reca una serie di modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, concernente gli strumenti di finanziamento per le imprese e le cambiali finanziarie, a fini di coordinamento con altre disposizioni ivi contenute.

Tra esse segnala anzitutto la modifica apportata al comma 8, concernente il trattamento fiscale delle obbligazioni e delle cambiali finanziarie, la cui disciplina ivi prevista viene estesa anche ai titoli simili alle obbligazioni; viene altresì introdotta una soglia di rilevanza del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente sotto la quale non è necessario verificare che l'investitore qualificato non sia socio. La modifica al comma 9 dell'articolo 32 citato è invece finalizzata a rendere applicabile anche alle cambiali finanziarie il regime di esenzione di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996 (previsto per le obbligazioni emesse dai cosiddetti «grandi emittenti», ossia banche e società quotate), anche nel caso di emittenti non quotati. Si sopprime altresì il comma 16 – dedicato alla figura dello *sponsor* – per fini di mero coordinamento. Viene quindi novellato il comma 21, concernente la clausola di partecipazione, modificando il criterio di computo della componente variabile del corrispettivo, mentre il comma 24 viene modificato prevedendo che la componente variabile del corrispettivo sia deducibile nella misura in cui sia prevista anche una quota di remunerazione fissa.

L'articolo 38 al comma 1 ridefinisce il concetto di «base» in relazione all'esercizio dell'attività di trasporto aereo, al fine di determinare se il vettore aereo di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia ha una stabile organizzazione sul territorio nazionale. Per effetto di tale disposizione, come evidenziato dalla Relazione tecnica, verrebbero pertanto assoggettati alla disciplina nazionale fiscale quei vettori aerei esteri che attualmente si avvalgono di discipline più favorevoli dei paesi UE di provenienza.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, quindi in deroga alle norme dello Statuto del contribuente sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Infine l'articolo 38 al comma 2 reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di IVA. Vengono in particolare modificati: l'articolo 4, al fine di prevedere che non sono considerate attività commerciali a fini IVA le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto

pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità; l'articolo 10, al fine di considerare esenti da IVA le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito. Ciò comporta, rispetto al testo previgente, l'assoggettamento ad IVA dell'attività di riscossione dei tributi per il cui svolgimento viene corrisposto un aggio.

Chiede infine al sottosegretario Ceriani di chiarire le motivazioni per le quali, con la disposizione di cui al comma 20 dell'articolo 20, si prevede di escludere la figura del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale dal campo di applicazione della normativa concernente il cosiddetto *spoil system*.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice LEDDI (PD) chiede al rappresentante del Governo un chiarimento sulle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 24 in merito al riparto delle competenze tra la Consob e la Banca d'Italia per quanto riguarda le notifiche in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e contratti derivati.

Si rivolge quindi al relatore, con riferimento all'articolo 36, comma 3, lettera c), per avere chiarimenti sulle ragioni per le quali si prevede la soppressione del comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, relativo alla figura dello *sponsor* nella procedura di emissione e collocamento delle cambiali finanziarie.

Il senatore LANNUTTI (IdV) si sofferma sulle disposizioni concernenti la vendita allo scoperto di strumenti derivati, con particolare riguardo ai *credit default swap*, assurti, ormai, a parametro fondamentale per valutare il rischio sovrano degli Stati. Rimarca criticamente che, mentre da un lato il Governo italiano continua a perseguire una politica fiscale di bilancio restrittiva e onerosa per i cittadini, si assiste dall'altro allo strapotere della finanza speculativa, che si è trasformata, grazie alla diffusione dei derivati, nel vero e proprio arbitro delle economie nazionali. Per tale motivo, esprime forti perplessità sulla consistenza ed efficacia del ruolo di controllo che il decreto-legge (ai commi 1 e 2 dell'articolo 24) assegna alla Consob. Inoltre dissente dalle modalità con le quali è stata strutturata l'imposta sulle transazioni finanziarie – che reputa per contro condivisibile come strumento generale di contrasto alle pratiche speculative – evidenziando che essa rischia di danneggiare solo i piccoli risparmiatori. In secondo luogo osserva che la sua portata applicativa nei confronti delle speculazioni finanziarie è stata molto attenuata. Per tali ragioni preannuncia la presentazione di un emendamento in sede referente, per correggere i profili critici riscontrati.

Successivamente critica il mancato esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Consob sotto la presidenza del dottor Lamberto Cardia, allorché si è assistito a una vera e propria sudditanza nei confronti

dei potentati finanziari, primo fra tutti quello facente capo all'*ex* presidente della Banca popolare di Milano, Massimo Ponzellini. A suo giudizio, è risultata inefficace anche l'attività di controllo sotto la presidenza Vegas, come dimostra la vigilanza sulle agenzie di *rating* alle quali, sebbene oggetto di inchieste penali e prive dell'autorizzazione dell'ESMA, la Consob ha consentito di esercitare le loro funzioni in Italia. Tali puntualizzazioni critiche sono confermate dalla decisione – a suo parere non giustificabile – di concedere al Gruppo UBI Banca l'autorizzazione all'aumento di capitale, quando poi, immediatamente dopo, il valore delle azioni è sceso da 20 a 3 euro.

Ritiene inoltre che sia una scelta totalmente avventata consentire le vendite allo scoperto dei derivati (il cui valore complessivo ammonta ormai a 700.000 miliardi di dollari), a ulteriore riprova della sudditanza della politica nei confronti del mondo finanziario. In riferimento alle misure per favorire lo sviluppo delle imprese *start-up* innovative, con particolare riferimento al contenuto dell'articolo 27, chiede di valutare se non si possa sostituire l'espressione «incubatore certificato» con un'altra più chiara e più corretta dal punto di vista lessicale.

Osserva quindi come sia urgente che il Ministro per lo sviluppo economico provveda alla nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, rilevando che il Governo sta sicuramente vagliando un gruppo di validi candidati alla carica ed esprimendo per contro le proprie perplessità in merito alla previsione, di cui al comma 20 dell'articolo 20, che esenta tale figura dall'applicazione della normativa concernente il cosiddetto *spoil system*. Ritiene infatti che in seno al Ministero dello sviluppo economico vi siano alcune figure apicali riconducibili alla vicenda giudiziaria della «P4» e che si correrebbe quindi il rischio di tutelare eventuali soggetti contigui a tali ambienti.

Osserva altresì che non si riesce a recuperare l'impostazione contenuta nelle liberalizzazioni proposte dall'allora ministro Bersani, che purtroppo non sono state confermate dal legislatore e che pure avevano introdotto positive innovazioni in materia di commissione di massimo scoperto, mutui immobiliari e spese notarili.

Infine sollecita un chiarimento in merito all'articolo 38, comma 2, per quanto riguarda l'esenzione dall'IVA delle operazioni relative ai versamenti di imposta effettuati da aziende e istituti di credito, evidenziando il rischio che si sia in presenza di un'indebita agevolazione fiscale in favore delle banche.

Il senatore VEDANI (*LNP*) si sofferma sull'articolo 38, comma 1, che sembrerebbe finalizzato a risolvere il contenzioso tributario con la compagnia aerea *Easy Jet*. Nel merito della disposizione, esprime le proprie perplessità sulla possibilità di assumere, come presupposto per l'assoggettamento alla legislazione tributaria italiana, il requisito della stabile organizzazione sul territorio nazionale, riferito al singolo vettore aereo, giacché ritiene di tutta evidenza come il personale operante all'interno

del vettore stesso non possa avere per definizione la caratteristica della stabile permanenza nel territorio italiano.

Osserva come sia ormai giunto il momento per il legislatore di introdurre la separazione tra banche commerciali e banche speculative, per riservare solo alle prime misure di agevolazione economica o fiscale, di tenore analogo a quelle previste per le *start-up* innovative. Ritiene infatti che in tal modo sarebbe possibile favorire anche una maggiore tutela dei risparmiatori e dei correntisti, pur nella consapevolezza che il ritardo finora accumulato nell'azione legislativa è a suo parere riconducibile alla netta contrarietà del settore finanziario.

Il senatore LAURO (*PdL*) esprime un giudizio ampiamente positivo sulle misure volte a favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative, osservando che tale tema, contenuto nella sezione IX del decreto-legge, riprende uno dei punti più qualificanti del piano triennale di politica industriale elaborato, nel 2004-2005, dalla commissione ministeriale da lui presieduta, e composta da autorevoli economisti. Al riguardo, ricorda in termini estremamente critici come tale complesso di proposte non fu accolto dal Governo in carica all'epoca e non ebbe quindi alcun seguito, a causa di un atteggiamento di estrema miopia che impedì di mettere a fuoco il grado di innovatività delle misure proposte. Nella successiva compagine governativa, l'allora ministro Bersani riprese alcune delle proposte presentate, ad eccezione di quelle sullo sviluppo delle *start-up* innovative. Ritiene quindi che l'inserimento di tale tema nel decreto-legge possa costituire motivo di una sua personale soddisfazione.

Rivolge quindi al sottosegretario Ceriani alcune richieste di chiarimenti, la prima delle quali concerne i commi da 3 a 6 dell'articolo 24. In particolare ritiene sia necessario chiarire se l'autorizzazione alla partecipazione italiana agli aumenti di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo abbia una valenza generale e onnicomprensiva oppure sia stato già quantificato il relativo impegno finanziario. In secondo luogo, in merito ai commi 1 e 2 dell'articolo 36, chiede al sottosegretario Ceriani di confermare l'effettiva valenza di tali disposizioni in termini di rafforzamento patrimoniale e operativo dei confidi.

Interviene quindi brevemente il relatore MUSI (*PD*) per chiarire alla senatrice Leddi che la soppressione della norma concernente la figura dello *sponsor* nella procedura di emissione e collocamento delle cambiali finanziarie, prevista al comma 3, lettera *c*), dell'articolo 36, si rende necessaria in quanto essa è identica ad altra disposizione, già in vigore e contenuta nel comma *5-bis* dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice LEDDI (*PD*) sollecita la trasmissione alle Camere della relazione del Ministro dell'economia e delle finanze sulle fondazioni bancarie, ricordando che il termine previsto dalla legge è fissato al 30 giugno di ciascun anno.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) chiede informazioni circa il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 1551 (Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte).

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver assicurato che terrà conto della sollecitazione avanzata dalla senatrice Leddi, fa presente al senatore Lannutti che allo stato attuale non è stata ancora data alcuna comunicazione in merito al trasferimento di sede del disegno di legge n. 1551.

La seduta termina alle ore 16,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Lunedì 5 novembre 2012

Plenaria

350^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre 2012.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella seduta del 30 ottobre scorso è stata svolta la relazione introduttiva sul provvedimento in esame.

Il relatore ANDRIA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), evidenziando in senso critico che il provvedimento in questione si sarebbe prestato ad un più efficace intervento sul comparto primario, in considerazione della valenza strategica rivestita dallo stesso per il rilancio del sistema economico italiano.

Si apre il dibattito.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA condivide pienamente le considerazioni testé espresse dal relatore Andria, evidenziando che la Commissione in più occasioni ha sottolineato il ruolo fondamentale del

comparto agricolo in ambito economico, alla luce del quale andrebbero prospettate idonee misure, finalizzate al rilancio dello stesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3533

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il provvedimento in questione ha ad oggetto una ampia serie di misure predisposte dall'Esecutivo e volte a realizzare un rafforzamento ulteriore dell'Agenda per la Crescita sostenibile che il Governo sta attuando attraverso molte proposte normative già approvate dal Parlamento;

lo spirito del complesso di norme oggetto del decreto-legge appare orientato alla creazione di condizioni in grado di incentivare le moderne attività d'impresa strettamente collegate a un elevato contenuto tecnologico, in modo tale da proseguire nel percorso di un rilancio della competitività italiana;

l'ulteriore progresso dell'Agenda per la crescita sostenibile, costituito dal provvedimento, potrà consentire, in prospettiva anche ravvicinata, significative opportunità nella condivisione delle informazioni di pubblica utilità, con particolare riferimento allo sviluppo di infrastrutture digitali, volto ad assicurare alla collettività nuove potenzialità sotto l'aspetto della interoperabilità, della connettività e dell'offerta di servizi digitali;

le disposizioni di più diretto interesse, da individuare all'interno del complesso del testo, sono ravvisabili negli articoli 18 e 36, aventi ad oggetto rispettivamente la composizione delle crisi da sovraindebitamento e i contratti di rete;

preso atto, con riferimento all'articolo 18, che:

la normativa in questione interviene in più punti a modificare la disciplina previgente, dettata da una serie di norme della legge n. 3 del 2012;

la disciplina, resa applicabile a situazioni di sovraindebitamento non soggette a procedure concorsuali diverse da quelle oggetto della previsione, contiene ora un comma aggiuntivo, il comma *2-bis*, all'articolo 7 della citata legge, con il quale l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento è ammesso all'accordo di composizione della crisi in base al regime previsto;

tale normativa prevede la possibilità di un accordo di ristrutturazione del debito con i creditori in base a un piano atto a soddisfare i diversi crediti, dalla quale tuttavia sono escluse determinate categorie di debitori;

la disposizione in questione sull'imprenditore agricolo mantiene in ogni caso ferma l'applicazione delle norme riguardanti alcune delle esclusioni accennate, quali debitori che hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti in oggetto, debitori che hanno subito provvedimenti di risoluzione, annullamento o revoca dell'accordo per cause a loro imputabili, debitori che hanno fornito documentazioni incomplete sulla propria situazione economica e patrimoniale;

preso atto, con riferimento all'articolo 36, che:

l'articolo in questione dispone in materia di confidi e di reti d'impresa. Con particolare riferimento a queste ultime, costituite da più imprenditori al fine di accrescere la propria capacità innovativa e competitività sulla base di un programma comune, l'articolo in questione al comma 4 interviene per chiarire la portata della normativa in merito, causa di incertezze applicative atte ad ostacolare la diffusione di tali contratti, soprattutto in riferimento alla soggettività giuridica degli stessi;

il comma 5 della disposizione investe direttamente i contratti di rete del settore agricolo, al fine di semplificare gli adempimenti necessari alla pubblicità del contratto tramite l'iscrizione al registro delle imprese e pertanto di favorire le aggregazioni di imprenditori;

si prevede, come ulteriore modalità idonea a soddisfare le formalità prescritte, la possibilità di redazione del contratto con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, in ragione della loro esperienza acquisita in fase negoziale nell'elaborazione della stipula di contratti agrari, le quali potranno predisporre schemi alternativi ai modelli legali e più funzionali alle esigenze degli agricoltori;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

il provvedimento in esame si sarebbe prestato, per definizione, ad un più convinto ed efficace intervento sul comparto agricolo, riconoscendogli finalmente valenza strategica per il rilancio del sistema economico nazionale, attraverso la previsione di ulteriori misure atte ad affrontare in modo specifico i nodi problematici peculiari del settore primario e finalizzate alla semplificazione dei moduli normativi e burocratici, alla promozione del ricambio generazionale in agricoltura, al sostegno all'imprenditorialità femminile e giovanile, all'agevolazione dell'accesso al credito degli operatori, all'internazionalizzazione delle aziende agricole.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Lunedì 5 novembre 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 74

Presidenza del Presidente
CURSI

indi del Vice Presidente
GARRAFFA

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI UNIONCAMERE, INVITALIA E
FEDERAZIONE DELLA FILIERA DELLA CARTA E DELLA GRAFICA, IN RELAZIONE
ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3533 (DECRETO-LEGGE CRESCITA)*

Plenaria

338^a Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre scorso.

Il presidente CURSI informa che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto nella mattinata di mercoledì 31 ottobre scorso le audizioni informali di rappresentanti dell'Osservatorio banda larga e dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e nel pomeriggio di oggi le audizioni informali di rappresentanti di Unioncamere, Invitalia e Federazione della Filiera della Carta e della Grafica. La documentazione depositata dai soggetti auditi è disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente CURSI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(3270) Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Froner ed altri; Anna Teresa Formisano; Buttiglione ed altri; Della Vedova e Cazzola; Quartiani ed altri

(1329) GAMBÀ ed altri. – Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo in materia di gestione previdenziale delle medesime professioni

(1464) FIORONI ed altri. – Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo per la istituzione di specifiche forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 ottobre scorso.

Il senatore SANGALLI (PD) auspica che la Commissione possa procedere ad un esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo in tempi rapidi, in considerazione del fatto che, tra l'altro, è già pervenuto il prescritto parere da parte della Commissione bilancio, sia con riferimento al testo che alle proposte emendative presentate.

Il presidente CURSI ritiene che si potrà procedere nella direzione auspicata dal senatore Sangalli.

Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 693 di mercoledì 31 ottobre 2012, seduta n. 380 della 12^a Commissione (Igiene e sanità), a pagina 90, trentesima riga, sostituire la parola «osservazioni» con «condizioni».

